

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI DEI LAVORI DELL'AZIENDA USL ROMA 3

ART. 1: OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento disciplina la procedura per l'istituzione e la tenuta dell'Albo Fornitori dei Lavori dell'Azienda USL Roma 3 per le procedure di affidamento dei lavori sotto soglia comunitaria previste dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento, dell'Albo degli operatori economici, per l'affidamento dei lavori previo espletamento delle procedure negoziate previste dall'art. 36 (contratti sotto soglia), comma 2, lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'Albo ha lo scopo di individuare gli operatori economici che, attraverso la procedura di iscrizione, abbiano dimostrato l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (motivi di esclusione) del D.Lgs. n.50/2016 nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche professionali di cui all'art. 83 (criteri di selezione e soccorso istruttorio) del D.Lgs. n.50/2016.

La tenuta, la gestione e la revisione dell'Albo Fornitori dei Lavori dell'Azienda USL Roma 3 è affidato all'U.O.C. Risorse Tecnologiche e Patrimonio.

Le operazioni inerenti alla tenuta riguardano le seguenti attività:

- nuove iscrizioni
- variazioni e integrazioni
- cancellazioni

ART. 2: DOMANDA DI ISCRIZIONE

Le Imprese che intendono chiedere l'iscrizione all'Albo Fornitori dei Lavori devono produrre la documentazione prevista dal presente Regolamento e inviarla all'Azienda USL Roma 3 utilizzando una delle seguenti modalità:

- a) A mezzo posta, riportando sulla busta la dicitura "Albo Fornitori dei Lavori", inviando la documentazione, firmata in originale, al seguente indirizzo,
AZIENDA USL ROMA 3 – U.O.C. RISORSE TECNOLOGICHE E PATRIMONIO
VIA CASAL BERNOCCHI N. 73
00125 – ROMA
- b) A mezzo PEC, inviando tutta la documentazione firmata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: uoc.tecnico.aslroma3@pec.it

Nella richiesta di iscrizione, redatta utilizzando l'**allegato 1**, devono essere riportati tutti gli elementi utili ad identificare la Società, i servizi che la stessa è in grado di offrire in relazione alle categorie di lavorazioni di cui al successivo art. 4, nonché tutte le notizie necessarie alla conoscenza del proprio grado di organizzazione e dimensione.

Gli operatori economici interessati possono richiedere l'iscrizione, anche contestuale, ad una o più categorie e classi di importo, istituite dal presente Regolamento, con le seguenti limitazioni:

1. è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione
2. è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi
3. è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purchè tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 del C.C..

ART. 3: SOGGETTI AMMESSI

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti, compatibilmente con le tipologie di prestazioni di lavori individuate al successivo art. 4 del presente Regolamento, e precisamente:

- Imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative
- Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane
- Consorzi stabili, costituiti in forma di società consortile tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società di cooperative di produzione e lavori

L'identificazione e la scelta delle categorie di lavorazioni per le quali le imprese intendono essere iscritte, deve trovare riscontro nella documentazione relativa all'oggetto sociale, nonché all'attività intrapresa e regolarmente dichiarata alla C.C.I.A.A. di appartenenza.

ART. 4: REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Per essere iscritti all'Albo Fornitori dei Lavori occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti idoneità professionale:

- Cittadinanza italiana
- Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, o presso i competenti ordini professionali
- Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (motivi di esclusione) del D.Lgs. n.50/2016
- In regola con le disposizioni di cui alla legge n. 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili, oppure la non assoggettabilità alle stesse
- Capacità economico-finanziaria, tecniche e professionali stabilite dal D.Lgs. n. 50/2016

b) Requisiti di qualificazione ad eseguire i lavori pubblici:

- Per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00 possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.
- Per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 possesso di attestazione, rilasciata da Società Organismi di Attestazione (S.O.A.), in corso di validità che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.



ART. 5: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

I soggetti che intendono essere iscritti all'Albo Fornitori dei Lavori devono presentare:

1. domanda di iscrizione, redatta utilizzando l'**Allegato 1**, sottoscritta dal Legale Rappresentante
2. copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri di firma
3. dichiarazione cumulativa, sostitutiva di certificazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 utilizzando l'**Allegato 2**
4. informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante utilizzando l'**Allegato 3**
5. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di appartenenza di data non anteriore a sei mesi contenente la dichiarazione che la società non si trovi in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata e che non siano in atto procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, nonché l'apposita dicitura antimafia di cui alla Legge n. 575/1965 e s.m.i. (disposizione antimafia). Per i cittadini di Stato membro della U.E. diverso dall'Italia, il certificato deve essere rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti
6. presentazione aziendale e documento attestante i lavori più importanti espletati nell'ultimo triennio relativi a ciascuna delle categorie per cui si richiede l'iscrizione e fatturato ultimi 3 anni
7. eventuali certificazioni di qualità e/o certificazioni marchi ambientali (art. 96 D.Lgs. n. 50/2016)
8. attestazioni di qualificazione S.O.A. relativa ai lavori per i quali si richiede l'iscrizione con le relative classi di lavorazioni
9. dichiarazioni di presa conoscenza ed accettazione del presente Regolamento

L'Azienda con apposita comunicazione, inviata anche solo al recapito P.E.C. indicato dall'operatore economico in sede di domanda di iscrizione informa la società circa le eventuali carenze di dichiarazioni o di documentazione e la invita ad effettuare le opportune integrazioni entro un termine perentorio, decorso il quale, la domanda decade.

L'Azienda si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato e, in caso di accertamento negativo, si procederà alla cancellazione dell'Albo e alla comunicazione alle Autorità competenti.

ART. 6: VALIDITA' ISCRIZIONE, VARIAZIONI E AGGIORNAMENTI

L'Albo Fornitori dei Lavori è istituito con deliberazione del Direttore Generale e pubblicato sul sito aziendale www.aslromad.it – amministrazione trasparente, con cadenza annuale.

L'iscrizione all'Albo ha validità annuale e avverrà con l'inserimento nell'elenco seguendo l'ordine di arrivo al protocollo (data e numero) e si intende effettiva dalla data di inserimento nell'apposita banca dati aziendale.

L'Albo potrà essere utilizzato:

- per individuare gli operatori economici cui affidare contratti di lavori di importi inferiore a €150.000,00 (IVA esclusa)
- per individuare gli operatori economici cui affidare contratti di lavori di importi pari o superiore a €150.000,00 e inferiori a € 1.000.000,00



Con apposita comunicazione, inviata anche solo al recapito PEC indicato dall'operatore economico in sede di domanda di iscrizione, l'Azienda USL Roma 3 informa la società circa le eventuali carenze di dichiarazioni o di documentazione e la invita ad effettuare le opportune integrazioni entro un termine perentorio, decorso inutilmente il quale, la domanda decade. Nel caso in cui l'Azienda ravvisasse la necessità di acquisire chiarimenti o precisazioni, sarà cura dell'operatore economico fornire esaustivo riscontro nel termine assegnato o, in mancanza, entro 10 giorni dalla richiesta; in tale ipotesi, l'iscrizione decorrerà comunque dalla ricezione della domanda.

Viceversa, qualora la domanda sia priva di sottoscrizione o carente della documentazione prevista, l'iscrizione avrà decorrenza dalla data di acquisizione dei documenti mancanti, a seguito della richiesta formulata dall'Azienda USL Roma 3.

Ogni qualvolta si verificano variazioni rispetto alle dichiarazioni già rese, ovvero relative alla documentazione fornita, l'operatore è tenuto a darne comunicazione tempestivamente a mezzo lettera raccomandata, e-mail o P.E.C., e comunque non oltre il 30° giorno da quando le stesse sono intervenute esclusivamente all'Azienda USL Roma 3 - U.O.C. Risorse Tecnologiche e Patrimonio.

Nel caso di mancata comunicazione nei tempi e con le modalità previste si provvederà alla sospensione dall'Albo.

L'operatore economico già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione alle altre categorie di lavorazioni con la documentazione comprovante la richiesta di estensione. L'Azienda provvederà al suo aggiornamento entro 30 giorni.

Il mancato invio della dichiarazione, comporta l'automatica cancellazione dall'elenco.

L'Albo aggiornato degli operatori economici verrà pubblicato con cadenza annuale sul sito dell'Azienda USL Roma 3 entro il 1° trimestre dell'anno. Fino alla pubblicazione del nuovo elenco vige l'elenco dell'anno precedente.

ART. 7: RIDUZIONE E SOSPENSIONE DELL'ISCRIZIONE

L'Azienda USL Roma 3, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica periodica dei requisiti, anche a campione, ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, ovvero alla riduzione della stessa, dandone comunicazioni all'impresa interessata la quale, nel termine massimo di 10 giorni, potrà fornire la documentazione o i chiarimenti necessari alla rimozione delle cause indicate.

ART. 8: CANCELLAZIONE DELL'ALBO FORNITORI

L'operatore economico che ha conseguito l'iscrizione all'Albo dei Fornitori dei Lavori può, in qualsiasi momento, chiedere all'Azienda USL Roma 3 di essere cancellato dall'Albo medesimo.

La richiesta di cancellazione deve essere formulata dal Legale Rappresentante.



La cancellazione all'Albo Fornitori dei Lavori delle imprese iscritte avverrà d'ufficio in caso di:

- perdita dei requisiti di iscrizione accertati anche a seguito di verifiche a campione
- per omessa o anche parziale comunicazione, nei tempi e con le modalità richiesta dall'art. 6 del presente regolamento
- per mancato rispetto degli obblighi contrattuali (standards qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, contestazioni al momento delle prestazioni di servizio, etc..)
- per accertata inosservanza degli obblighi fiscali e contributivi
- mancata risposta agli inviti, per almeno cinque volte, senza fornire adeguata motivazione in merito

Costituisce motivo di cancellazione di un operatore economico dall'Albo Fornitori dei Lavori la sussistenza di una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Azienda potrà escludere dall'elenco gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede, ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività.

Tutti i casi di cancellazione comportano l'impossibilità di essere reinserito nell'Albo Fornitori dei Lavori per il periodo di un anno decorrente dalla data di comunicazione della cancellazione, qualora dovesse essere presentata nuova domanda di iscrizione.

ART. 9: SCELTA DEL FORNITORE

L'inclusione delle imprese nell'Albo Fornitori dei Lavori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori e l'Azienda non è, altresì, vincolata nei confronti delle imprese stesse.

Le procedure di affidamento di lavori avverranno nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016, invitando i fornitori iscritti alle specifiche categorie.

Nel caso in cui per determinate specifiche lavorazioni non via siano un numero sufficiente di imprese iscritte all'Albo, l'Azienda può integrare la procedura di affidamento invitando altri operatori non iscritti all'Albo medesimo.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda USL Roma 3 di non ricorrere agli operatori iscritti all'Albo Fornitori dei Lavori ovvero di ricorrervi parzialmente nei casi di seguito specificati:

1. quando si tratti di lavori che, per la loro peculiarità tecnica o qualitativa o per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo;
2. qualora l'Azienda USL Roma 3, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto agli operatori iscritti, inviando o interpellando altri operatori economici in possesso dei requisiti richiesti.

Nelle lettere d'invito saranno indicate le condizioni e le prescrizioni a cui i concorrenti dovranno attenersi ai fini della partecipazione alla selezione.



Nel caso in cui per determinate specifiche lavorazioni non vi siano un numero sufficiente di imprese iscritte all'Albo, l'Azienda USL Roma 3 può integrare la procedura di affidamento invitando altri operatori economici non iscritti all'Albo medesimo.

L'affidamento dei lavori potrà avvenire secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 36, comma 2, lett. a) b) e c) del D.Lgs. n.50/2016 e precisamente:

- a) per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto
- b) per affidamento di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00 mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti
- c) per affidamento di importo superiori a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti

ART. 10: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Azienda USL Roma 3 garantisce che il trattamento dei dati personali dell'Impresa avverrà esclusivamente per finalità inerenti alla gestione della procedura di cui al presente regolamento, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

I dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con le misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il titolare del trattamento è l'Azienda USL Roma 3. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente dell'U.O.C. Risorse Tecnologiche e Patrimonio ed incaricati sono tutti i dipendenti assegnati all'U.O.C. Risorse Tecnologiche e Patrimonio. Il trattamento dei dati potrà comprendere la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazioni, raffronto, comunicazione e cancellazione.

ART. 11: PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito aziendale www.aslromad.it.

E' possibile visionare e scaricare dal sito dell'Azienda la seguente documentazione:

1. domanda di iscrizione –**allegato 1**-
2. dichiarazione cumulativa, sostitutiva di certificazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 –**allegato 2**-
3. informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 –**allegato 3**-

Nel sito sarà, altresì, inserito l'elenco delle Imprese iscritte all'Albo.

ART. 12: NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio ad ogni altro atto di natura normativa o regolamentare vigente in materia.